

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Accesso ai documenti delle Entrate: tre canali per presentare le domande - pag. 2
- Spese universitarie detraibili nel modello Redditi PF 2020 - pag. 4
- Legge di Bilancio 2021 tra taglio IRPEF e pace fiscale bis: quali prospettive? - pag. 7
- Covid 19, operazioni di importazione: svincolo diretto e esenzione IVA - pag. 9
- Anche il buono mobilità tra i fringe benefits - pag. 11
- Bonus facciate anche per tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone - pag. 15

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoratori a termine del turismo: bonus di 1800 euro solo online, con quali requisiti? - pag. 17
- DURC online: scadenza con doppio binario per i datori di lavoro - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Sanificazione ambienti di lavoro: le regole per accedere al bonus - pag. 26
- Studi professionali: in arrivo ulteriori risorse per la formazione del personale dipendente - pag. 28

IMPRESA

- Rafforzamento patrimoniale a ostacoli per le imprese - pag. 30
- Composizione della crisi: si all'omologazione con pagamento dilazionato in cinque anni - pag. 33

IN EVIDENZA

Sanificazione ambienti di lavoro: le regole per accedere al bonus

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Risolti i dubbi di imprese e professionisti sull'applicazione del bonus sanificazione, l'incentivo previsto dal decreto Rilancio per la riduzione dei costi sostenuti per il contenimento del Covid-19. I chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, riguardano la certificazione delle attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che, nonostante i precedenti chiarimenti forniti dalla Amministrazione finanziaria, presentavano ancora dei punti oscuri. L'Agenzia si è anche soffermata sulla spettanza del credito d'imposta per le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, distinguendo tra pulizia ordinaria, non ammessa al credito d'imposta, e pulizia finalizzata ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo il cui sostenimento, invece, consente di accedere all'agevolazione.

Il **decreto Rilancio** (D.L. n. **professioni**, agli **enti non com-** 34/2020, convertito in l. n. **mercianti**, compresi gli enti del 77/2020), con l'articolo 125 ed al Terzo settore e gli enti religiosi ci-fine di favorire l'adozione di mis- vilmente riconosciuti, nonché alle re dirette a contenere e contrasta- strutture ricettive extra-alberghiere re la diffusione del Coronavirus, a carattere non imprenditoriale, un ha riconosciuto ai soggetti **eser- credito d'imposta** in misura pari **centi attività d'impresa, arti e al 60 per cento** delle spese 🟡🟡🟡

Legge di Bilancio 2021 tra taglio IRPEF e pace fiscale bis: quali prospettive?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In vista della prossima legge di Bilancio, si torna a parlare della riduzione degli scaglioni IRPEF. L'obiettivo è abbassare la pressione fiscale sul ceto medio. Per finanziare la nuova curva delle aliquote serviranno circa 10 miliardi di euro, rinvenibili dal taglio di detrazioni e deduzioni fiscali. Col rischio, però, di affievolire (di molto) l'effetto benefico della riduzione delle aliquote IRPEF. Nella legge di Bilancio 2021 potrebbe trovare spazio anche la riapertura della pace fiscale. Il Governo non vede la misura con favore. Tuttavia, ci si chiede come i contribuenti, ancora in forte difficoltà causa Covid-19, possano fare fronte ai prossimi obblighi fiscali e, in particolare, a circa 8 milioni di cartelle che saranno notificate dopo il 15 ottobre.

Alla fine del mese di agosto, con la epidemiologica da **Covid-19**. ripresa oramai alle porte, si iniziano Dalle dichiarazioni estive del a delineare gli scenari riguardanti Direttore dell'Agenzia delle Entrate la **legge di Bilancio 2021**. Si tratta e dei nostri politici, si comprende del provvedimento più importante chiaramente come sia ineludibile il dell'anno, ma probabilmente oggi varo di un'ampia **riforma fiscale**. I lo è ancor di più, per fare fron- tempi, però, sono stretti e sussiste il te agli effetti non solo economici, concreto rischio che l'intervento fi- concreto rischio che l'intervento fi- devastanti, dovuti all'emergenza scale sia parziale e quindi del tutto



Fisco

Per la modulistica

Accesso ai documenti delle Entrate: tre canali per presentare le domande

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è attiva la sezione dedicata alla presentazione delle domande di accesso documentale, attraverso la quale è possibile accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per tutelare la situazione giuridicamente rilevante. A tal fine deve essere presentato il modulo di domanda disponibile nella sezione stessa, che può essere trasmesso alternativamente in via telematica (indirizzo e-mail o di posta certificata dell'ufficio competente), mediante raccomandata o consegnato a mano. Sono legittimati alla presentazione della richiesta i soggetti che hanno un interesse diretto, concreto e attuale legato al documento per il quale è richiesto l'accesso.

Dal 19 agosto 2020, è disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate una sezione dedicata all'istituto dell'**accesso documentale**, che consente ai soggetti interessati di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

All'interno di tale sezione è stata caricata la **modulistica** che, in attuazione del provvedimento n. 280693/2020 consente di esercitare il diritto di accesso relativo ai documenti formati o detenuti presso gli uffici.

Leggi anche Diritto di accesso documentale: online l'istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate

Accesso documentale: cos'è

L'istituto dell'accesso documentale è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento in materia di accesso ai **documenti amministrativi**.

Con il provvedimento del 4 agosto 2020, n. 280693, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre adottato il proprio regolamento interno, definendo i criteri e le modalità di esercizio del **diritto di accesso** relativo ai dati e documenti formati o detenuti presso gli uffici, nonché fornendo un'elencazione dei documenti che, ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/1990, sono sottratti a tale diritto.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in particolare, il provvedimento fornisce un'esemplificazione dei documenti che possono essere sottratti al diritto di accesso, tra cui sono compresi gli **atti preparatori ed endoprocedimentali** del **procedimento tributario** da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi, nonché gli atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione delle indagini finanziarie.

Chi può presentare l'istanza

L'istanza di **accesso documentale** può essere presentata dai soggetti che abbiano un "**interesse diretto, concreto e attuale**", collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso e deve essere rivolta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione.

La **domanda** può essere presentata:

- in via **informale**, formulando una richiesta, anche verbale, all'ufficio competente (in questo caso l'istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull'ammissibilità della richiesta); oppure
- **in via formale**, inviando all'ufficio competente un'istanza scritta, redatta "**preferibilmente**" (così si legge testualmente) utilizzando l'apposito **modello** pubblicato nella sezione in oggetto del portale dell'Agenzia delle Entrate (raggiungibile seguendo il percorso: Home - Cittadini - Istanze e comunicazioni - Accesso documentale).

Il modello da utilizzare

Il modello può essere consegnato, alternativamente:

- in via **telematica**, secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, all'indirizzo e-mail o PEC dell'ufficio competente,
- tramite **raccomandata** (con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. n. 445/2000) oppure
- mediante **consegna a mano**.

Opposizione

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate individui la presenza di soggetti **controinteressati**, l'ufficio è tenuto a notificare a questi ultimi l'istanza, con l'invito a presentare eventuali motivate **opposizioni alla richiesta** di accesso **entro 10 giorni** dalla ricezione della comunicazione.

Accoglimento

In caso di accoglimento dell'istanza, l'ufficio oscura

comunque gli eventuali **dati personali** di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l'individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all'interesse rappresentato dall'istante).

Diniego

In caso di diniego, **anche parziale**, all'accesso, il richiedente può proporre **ricorso** alla Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, **entro 30 giorni**, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati e all'amministrazione.

Nei **confronti del diniego** può essere inoltre proposto

ricorso al TAR competente, sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso, oltre che all'amministrazione, agli eventuali controinteressati.

Quanto costa l'accesso?

L'esame dei documenti è **gratuito**, fatto salvo il **rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura**, secondo gli importi definiti nella tabella allegata al provvedimento n. 280693/2020.

Il rilascio di copie - anche se parziali - è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di **imposta di bollo** per il rilascio di copie conformi.

Spese per l'accesso	
Tipologia	Costo
Riproduzione	
- di documento analogico ovvero digitale in formato analogico	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 € 0,20 a facciata formato UNI A3
- di documento analogico in formato digitale	- € 0,10 a facciata formato UNI A4 € 0,20 a facciata formato UNI A3
Rimborso delle spese di ricerca e visura	
- per l'accesso documentale	- documenti formati: a) oltre 1 e fino a 5 anni prima della richiesta di accesso: € 2,00; b) oltre 5 anni prima della richiesta di accesso: € 5,00
- per l'accesso generalizzato	- spese effettivamente sostenute e documentate
Per gli importi inferiori a € 3 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, viene riscossa l'intera cifra. Ai fini del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta.	
Nel caso di richiesta di rilascio di copia conforme , si applica l'imposta di bollo nella misura prevista dalla Tariffa allegata A al D.P.R. n. 642/1973. Al pagamento dell'imposta dovuta sull'istanza e sulla copia rilasciata provvede direttamente il richiedente.	
L'eventuale supporto per la riproduzione in formato elettronico dei documenti, se non fornito dal richiedente, andrà rimborsato in base ai relativi costi sostenuti dall'amministrazione.	
Per l'eventuale spedizione a mezzo posta, andrà rimborsato il relativo costo, secondo le tariffe applicate dall'operatore affidatario del servizio.	

Richiesta di accesso civico generalizzato

Diversamente, se l'obiettivo dell'accesso è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è necessario presentare una richiesta di **accesso civico generalizzato** (ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013), non essendo necessario a tal fine dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato.

L'accesso civico generalizzato permette infatti a ogni

cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e con le esclusioni e le limitazioni previste dal D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata, alternativamente, via e-mail all'indirizzo dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, utilizzando "**preferibilmente**" l'apposito **modello editabile** disponibile sul sito delle Entrate.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Spese universitarie detraibili nel modello Redditi PF 2020

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Anche quest'anno è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Per fruire della detrazione delle spese sostenute nel 2019, nella misura del 19 per cento e fino all'importo massimo definito per il periodo d'imposta 2019 con D.M. 19 dicembre 2019, è necessario riportare l'importo della spesa sostenuta nel quadro RP del modello Redditi PF 2020.

È possibile fruire della **detrazione IRPEF** nella misura del 19% in riferimento alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Leggi anche

- Guida alle dichiarazioni fiscali 2020 delle persone fisiche

- Dichiarazione dei redditi 2020: le novità per oneri detraibili e deducibili

Le spese possono riferirsi anche a **più anni**, compresa l'**iscrizione fuori corso** e, per le università non statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di corsi di:

- istruzione universitaria (art. 1, co. 151 lett. a), Legge n. 107/2015);

- perfezionamento e/o specializzazione universitaria; in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (con decorrenza 16 luglio 2015).

Nota bene

Non sono più detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria.

La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle **Università non statali**, detraibile dall'imposta lorda sui redditi, è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio nell'**importo massimo** indicato per il **periodo di imposta 2019** nella tabella contenuta nel D.M. 19 dicembre 2019.

Leggi anche Università non statali, spese di iscrizione: importi massimi detraibili

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	3.700 euro	2.900 euro	1.800 euro
Sanitaria	2.600 euro	2.200 euro	1.600 euro
Scientifico-Tecnologica	3.500 euro	2.400 euro	1.600 euro
Umanistico-sociale	2.800 euro	2.300 euro	1.500 euro

Attenzione

Alle spese sostenute, come sopra riportate, va sommato anche l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'art. 3, legge n. 549/1995 e successive modificazioni.

Si evidenzia che le spese sostenute per i corsi di laurea

svolti dalle **Università Telematiche** possono essere **detratte al pari** di quelle per la frequenza di altre università non statali.

Nel modello Redditi PF 2020 le spese in commento devono essere indicate nei **righi da RP8 a RP13** con il **codice 13**.

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

Codice spesa	Importo
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	
RP8 Altre spese	
RP9 Altre spese	
RP10 Altre spese	
RP11 Altre spese	
RP12 Altre spese	
RP13 Altre spese	

Corsi universitari all'estero

È consentito detrarre le spese per frequenza all'estero di corsi universitari ma, a tal fine, occorre fare riferimento al limite dell'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Ad esempio

Per essere più chiari e a titolo esemplificativo, le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale".

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (circ. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E).

Dottorato di ricerca e master universitari di primo e secondo livello

Sono detraibili anche le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca presso le Università (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11/E).

Il **dottorato di ricerca**, infatti, rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione.

I corsi possono essere tenuti presso università o istituti:

- sia pubblici che privati;
- sia italiani che stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, finanche l'iscrizione ad anni fuori corso.

La detrazione spetta anche in relazione ai costi

sostenuti per la frequentazione di **master**, a condizione che:

- per durata e struttura dell'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.

Inoltre, possono essere detratte le spese relative a:

- frequenza di **Scuole di specializzazione** per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali o paritarie (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 marzo 2008, n. 77);

- partecipazione a **prove di preselezione** necessarie per l'accesso a determinati corsi universitari, in particolare il contributo per l'iscrizione alla prova (cfr. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2008, n. 87);

- iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 presso i **Conservatori di Musica** e gli Istituti musicali pareggiati (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 13 maggio 2011, n. 20/E).

La detrazione, invece, **non spetta**:

- per ogni altro onere sostenuto per il compimento degli studi, quale l'acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, etc. (cfr. C.M. 19 maggio 2000 n. 101/E);

- in relazione ai contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero (cfr. Agenzia delle Entrate circolare 1° luglio 2010, n. 39).

Per quanto riguarda i **master gestiti da università private**, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali (cfr. C.M. 19 maggio 2000 n. 101/E).

La possibile spesa detraibile riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata per il periodo di imposta 2019 nella seguente tabella e

contenuta nel D.M. 19 dicembre 2019:

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello	3.700 euro	2.900 euro	1.800 euro

Fisco

Lavori in corso

Legge di Bilancio 2021 tra taglio IRPEF e pace fiscale bis: quali prospettive?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In vista della prossima legge di Bilancio, si torna a parlare della riduzione degli scaglioni IRPEF. L'obiettivo è abbassare la pressione fiscale sul ceto medio. Per finanziare la nuova curva delle aliquote serviranno circa 10 miliardi di euro, rinvenibili dal taglio di detrazioni e deduzioni fiscali. Col rischio, però, di affievolire (di molto) l'effetto benefico della riduzione delle aliquote IRPEF. Nella legge di Bilancio 2021 potrebbe trovare spazio anche la riapertura della pace fiscale. Il Governo non vede la misura con favore. Tuttavia, ci si chiede come i contribuenti, ancora in forte difficoltà causa Covid-19, possano fare fronte ai prossimi obblighi fiscali e, in particolare, a circa 8 milioni di cartelle che saranno notificate dopo il 15 ottobre.

Alla fine del mese di agosto, con la ripresa oramai alle porte, si iniziano a delineare gli scenari riguardanti la **legge di Bilancio 2021**. Si tratta del provvedimento più importante dell'anno, ma probabilmente oggi lo è ancor di più, per fare fronte agli effetti non solo economici, devastanti, dovuti all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

Dalle dichiarazioni estive del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dei nostri politici, si comprende chiaramente come sia ineludibile il varo di un'ampia **ri-forma fiscale**. I tempi, però, sono stretti e sussiste il concreto rischio che l'intervento fiscale sia parziale e quindi del tutto insufficiente rispetto al dichiarato obiettivo di restituire la necessaria competitività al nostro Paese.

La modifica degli scaglioni IRPEF

In questi giorni si è tornato a parlare della **riduzione** degli **scaglioni dell'IRPEF** ridisegnando la curva delle aliquote. Ciò con l'intento di ridurre il prelievo fiscale sul ceto medio e non sui "ricchi".

Il primo problema che ci si deve quindi porre è l'individuazione di coloro che possono considerarsi "ricchi". Se l'asticella dovesse essere posta troppo in basso, ci sarebbe il concreto rischio di incrementare il livello dell'imposizione a danno di famiglie che più correttamente dovrebbero essere collocate all'interno del "ceto medio".

L'altro aspetto da verificare riguarda il **reperimento delle risorse** per finanziare la nuova "curva" delle aliquote. Anche in questo caso, in base alle dichiarazioni dei politici, si comprende come la manovra debba essere effettuata a saldi invariati, cioè a costo zero. Sarà necessario reperire circa **10 miliardi di euro**, che potranno essere ottenuti con la riduzione del numero delle detrazioni di imposta e con il taglio di alcune deduzioni, che oggi incidono sulla determinazione del reddito imponibile.

Se la manovra dovesse essere effettivamente

confermata nei termini sopra indicati, sussisterebbe il concreto rischio che il taglio delle deduzioni e detrazioni possa ridurre di molto l'effetto benefico della riduzione delle aliquote IRPEF.

In numerosi casi, nei confronti di taluni contribuenti, la riduzione delle imposte sarà di importo estremamente contenuto. In pratica i due effetti, riduzione delle aliquote e riduzione delle detrazioni e deduzioni, si annullerebbero vicendevolmente rendendo poco percepibile la riduzione dell'onere impositivo.

Redditi di lavoro autonomo e impresa

La riforma dei criteri di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa, almeno sulla base delle prime dichiarazioni, rischia di partire con il "piede sbagliato". Sarebbe necessario intervenire con alcune modifiche aventi ad oggetto i criteri di **determinazione della base imponibile**. Ciò anche al fine di rendere più agevole la determinazione dell'imponibile fiscale.

Diversamente, sembra che l'Agenzia delle Entrate e i politici, siano intenzionati ad attuare una revisione dei criteri di tassazione dei predetti redditi partendo dalla "coda". È allo studio, infatti, una nuova modalità di pagamento delle imposte sui redditi.

Dovrebbe così essere **superato** l'attuale sistema di pagamento che prevede il versamento del **saldo** e della prima rata di **acconto**, se dovuta, entro il mese di giugno. Invece la seconda rata dell'acconto deve essere versata, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, entro la fine del mese di novembre.

Si sta pensando, invece, di introdurre un meccanismo che preveda l'**addebito automatico** sul conto corrente, con **periodicità mensile e trimestrale**, delle imposte dovute e liquidate in base a un **criterio di cassa pura**.

Il Fisco, però, è in grado di acquisire autonomamente i soli dati delle fatture elettroniche, ma non è a conoscenza dei dati degli incassi e pagamenti. Sussiste quindi il concreto rischio che il legislatore chieda a

tutti gli operatori, professionisti ed imprese, di **comunicare i dati finanziari**. Se la soluzione fosse questa, ne deriverebbe un sistema estremamente complicato, ancor più ingestibile rispetto a quello attuale.

Inoltre, la modifica normativa trascurerebbe completamente la necessità di un intervento sostanziale sui criteri di determinazione della base imponibile. Tutte le disposizioni fiscali dovrebbero essere “sfoltite”, ridotte di numero e raggruppate in un Testo Unico fiscale.

Pace fiscale bis?

Uno dei temi politicamente più delicati riguarda la possibile riapertura dei termini della **pace fiscale**.

Per il momento il Governo si è dimostrato apertamente contrario ad un simile provvedimento.

È necessario però domandarsi come i contribuenti, il cui fatturato - nonostante gli “aiuti” concessi - resta ancora oggi falciato, siano in grado di fare fronte agli obblighi fiscali e, in particolar modo, a circa otto milioni di cartelle che saranno notificate dopo il 15 ottobre, al termine del periodo di blocco dell’attività dell’Agente della Riscossione.

Se la soluzione sarà quella di riproporre un provvedimento dai contenuti analoghi a quelli dalla pace fiscale, la possibilità di definizione dovrebbe essere estesa anche alle liti pendenti e alle liti potenziali.

Fisco

In G.U.

Covid 19, operazioni di importazione: svincolo diretto e esenzione IVA

Le operazioni di importazione effettuate dal Commissario straordinario per l'emergenza, a seguito di elaborazione del circuito doganale di controllo, sono esitate in controllo documentale e vengono svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza di iscrizione del commissario all'albo dei beneficiari, rimanendo efficace la presentazione del modulo di svincolo diretto previsto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020, con conseguente esenzione delle imposte doganali e dell'IVA. Lo ha stabilito il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con Ordinanza n. 19 del 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 31 agosto 2020 è stata pubblicata l'ordinanza n. 19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica **COVID-19**.

L'ordinanza prevede che le operazioni di importazione effettuate dal **Commissario straordinario** per l'emergenza, a seguito di elaborazione del circuito doganale di controllo, siano esitate in controllo documentale e vengano svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza di iscrizione del commissario all'albo dei beneficiari, rimanendo efficace la presentazione del modulo di svincolo diretto previsto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020, con conseguente esenzione delle imposte doganali e **dell'IVA**.

Come è noto con l'ordinanza n. 6/2020 il Commissario straordinario ha previsto lo **svincolo diretto** delle merci utili al contrasto dell'epidemia in atto e inoltre con la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 19 del 9 luglio 2020 al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle **importazioni in esenzione**, sono state introdotte nuove applicazioni informatizzate utili a sostituire le formalità, cui adempiere con **modalità cartacee**, previste dalla determinazione direttoriale 107042/RU, sia con riguardo all'approvazione e all'iscrizione dei soggetti in apposito Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ordinanza 27/08/2020 (G.U. 31/08/2020, n. 216)

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, la sanzione in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo pec

Il CNDCEC ha invitato gli Ordini a formulare apposita diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec, "domicilio digitale", agli iscritti che non abbiano effettuato ancora la comunicazione, informandoli altresì che in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal DL 76/2020. Lo ha chiarito il CNDCEC con l'informativa n. 98 del 31 agosto 2020.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 98 del 31 agosto 2020 riguardante la mancata comunicazione **dell'indirizzo pec** all'Ordine.

L'articolo 37 del DL n. 76 del 2020 (c.d. **decreto "semplificazioni"**) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del d.l. semplificazioni "domicilio digitale"), obbligo stabilito dall'art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Nello specifico, è stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec ("**domicilio digitale**") all'Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l'iscritto venga **sospeso** fino alla comunicazione del **domicilio digitale**.

Pertanto il CNDCEC ha invitato gli Ordini a formulare apposita diffida ad adempiere all'obbligo in commento agli iscritti che non abbiano effettuato la comunicazione, informandoli altresì che in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'**irrogazione** della **sanzione** della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale,

come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio scorso.

La **comunicazione** della **pec** da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi pec, in particolare la pubblicazione dell'elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 31/08/2020, n. 98

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Qualificazione dei titoli e Ires: la deroga al principio di derivazione rafforzata

Ai fini della determinazione della base imponibile Ires, la qualificazione dei titoli deve essere effettuata sulla base dei criteri "formali" contenuti nell'articolo 44 del TUIR, in deroga al principio di derivazione rafforzata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 291 del 31 agosto 2020. Il Decreto del Mef 08.06.2011, infatti, disattivando la derivazione (rafforzata) dal bilancio, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene la distinzione "formale" contenuta nell'articolo 44 del TUIR.

Con la risposta a interpello n. 291 del 31 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di corretta qualificazione di **titoli** e il **trattamento fiscale**, ai fini Ires.

L'articolo 83, comma 1, del TUIR, stabilisce le modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini IRES per le società ed enti commerciali. La norma, prevede, tra l'altro, che per i soggetti **IAS adopter** assumono diretta valenza fiscale i criteri di qualificazione, **imputazione temporale** e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, secondo un principio di **derivazione c.d. rafforzata**.

Tuttavia, al fine coordinare le regole di determinazione delle **basi imponibili IRES** con i principi contabili internazionali, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011.

Questo decreto prevede al comma 1, articolo 5 che

indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:

-similari alle **azioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico;

-similari alle **obbligazioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico.

Questa disposizione disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni e assimilati alle obbligazioni stabilendo che indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio, tale assimilazione è individuata sulla base dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR.

Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti anche dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 2019, con cui è stato affermato che il comma 1 dell'articolo 5 del D.M. 08.06.2011, disattivando la **derivazione (rafforzata) dal bilancio**, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene (ovvero impone) la descritta **distinzione "formale"** contenuta nell'articolo 44 del TUIR; le diverse modalità di individuazione e di classificazione in bilancio delle passività finanziarie e degli strumenti di equity rispetto ai criteri fiscali illustrati comportano, ovviamente, la formazione di doppi binari tra valori civili e valori fiscali.

Di conseguenza ai fini della determinazione della base imponibile **Ires**, la qualificazione dei Titoli deve essere effettuata sulla base dei **criteri "formali"** contenuti nell'articolo 44 del TUIR, in deroga al principio di derivazione rafforzata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/08/2020, n. 291

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

TIA2: la tariffa integrata ambientale è assoggettabile ad Iva

Con l'ordinanza n. 18013, depositata il 28 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con il quale è stato

chiarito che la tariffa

integrata ambientale c.d. TIA2, ha natura privatistica, quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel contesto di un rapporto sinallagmatico, e la relativa prestazione patrimoniale è pertanto soggetta ad Iva.

Una società, gestore del servizio di igiene ambientale, emetteva fatture relative alla tariffa di igiene ambientale comprensive di Iva, nei confronti di un utente. Il contribuente proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace, ottenendo un decreto ingiuntivo, con il quale veniva richiesta la restituzione degli importi indebitamente incassati per diversi anni, a titolo di IVA nelle bollette di utenza domestica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) e sulla Tariffa Integrata Ambientale (TIA2). Il gestore si opponeva deducendo la differenza tra il regime TIA1, avente natura di tributo, e la TIA2, avente natura di corrispettivo, con la conseguenza che l'applicabilità dell'Iva alla TIA2 non poteva essere oggetto di discussione. Il giudice di pace respingeva l'opposizione da parte del gestore, che ricorreva in appello dinanzi al Tribunale, il quale rigettava il gravame, ritenendo che la disciplina propria della TIA2 ne rivelasse la natura tributaria e che la TIA2 fosse un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della TIA1 cosicchè la natura delle due tariffe non poteva che essere omogenea e tributaria e che dunque alla TIA2 dovessero essere estesi i principi affermati dalle SS.UU. n. 5078/2016 che aveva negato l'applicabilità dell'Iva alla TIA1, ritenendo quest'ultima un tributo. Il gestore decideva di ricorrere in Cassazione sostenendo la diversa natura dei prelievi, tributaria la TIA1, in quanto correlata alla mera occupazione o detenzione di locali ed aree e dovuta anche in assenza di produzione di rifiuti e dunque non assoggettata ad IVA e, al contrario, di corrispettivo la TIA2 in quanto correlata all'effettiva produzione di rifiuti e dovuta soltanto in tale evenienza, così da doversi assoggettare ad IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18013 depositata il 28 agosto 2020, ha accolto il ricorso della società condividendo pienamente i principi espressi con i recenti arresti giurisprudenziali. L'art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2) a differenza dell'art. 49, D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1) individua il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della TIA2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all'effettiva fruizione del servizio, e, diversamente dal passato, assegna natura di corrispettivo alla tariffa parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Di

conseguenza, anche se il pagamento della TIA2, come quello della TIA1 è obbligatorio per legge, la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile a IVA ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. La natura non tributaria della TIA2 è stata affermata di recente anche da altra sentenza delle SS.UU., ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1839 ancorchè relativa al profilo della giurisdizione. Nell'occasione è stato affermato che spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in tema di TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 12/2006. In conclusione per la Corte, la qualificazione della TIA2 non si esaurisce in una operazione meramente nominalistica ma si salda con la disciplina originaria della medesima tariffa diversa da quella dettata dal legislatore per la TIA1 nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici di riconoscimento, in coerenza con il principio di matrice europea del "chi inquina paga" e con la definizione in termini di corrispettivo del prelievo stesso. La natura privatistica della TIA2 dunque determina l'assoggettabilità ad IVA della relativa prestazione patrimoniale, a partire dall'anno di imposta. 2011.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Anche il buono mobilità tra i fringe benefits

Non è sufficiente che il valore annuo del "buono mobilità", che si intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di euro 258,23, dal momento che la normativa richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 293 del 31 agosto 2020.

Con la risposta a interpello n. 293 del 31 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **buono mobilità** corrisposto ai propri dipendenti.

L'articolo 51, comma 1, del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione al rapporto di lavoro.

In tal modo si includono nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente

consegue in relazione al rapporto di lavoro (c.d. **principio di onnicomprensività**), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.

In particolare, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le prestazioni di servizi di **trasporto collettivo** alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

Non concorrono, invece, alla formazione del reddito di **lavoro dipendente** le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il **trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari.

Non concorrono alla formazione del **reddito di lavoro dipendente**, la concessione, da parte del datore di lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa.

I **"buoni mobilità"** si sostanziano in voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.

Il **"buono mobilità"** non rientrando nelle previsioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del Tuir, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività.

Il **"buono mobilità"** va ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del quale non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a **euro 258,23**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al **percettore del reddito** e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel

corso dello stesso periodo d'imposta.

In sede di tassazione alla fonte del reddito di **lavoro dipendente**, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Peranti, non è sufficiente che il valore annuo del **"buono mobilità"**, che si intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di euro 258,23, dal momento che si richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/08/2020, n. 293](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rimborso IVA senza garanzia: la mera notificazione dell'avviso di accertamento non è causa ostativa

In tema di rimborso IVA, l'indicazione fornita nella circolare n. 32/E del 2014 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento nei due anni precedenti, salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato, fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale deve intendersi superata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 292 del 31 agosto 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 292 del 31 agosto 2020 in tema di **rimborso IVA**.

I contribuenti, stante la previsione dell'articolo 30 del

decreto n. 633 del 1972, possono chiedere in tutto o in parte il **rimborso dell'eccedenza** detraibile risultante dalla propria dichiarazione IVA tramite la procedura di esecuzione dei rimborsi.

In particolare, si prevede tra l'altro, che i rimborsi:

- di importo sino a **30.000 euro** possono essere erogati senza presentazione di garanzia o apposizione del visto di conformità;

- di importo superiore a 30.000 euro: 1) in assenza delle **condizioni soggettive** di rischio, non necessitano della presentazione di garanzia qualora sull'istanza/dichiarazione da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla **continuità aziendale** ed alla regolarità dei versamenti contributivi; 2) vanno erogati previa presentazione della **garanzia** se i soggetti che ne fanno richiesta: esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle **start-up innovative**; presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo, oppure non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività; sono considerati dal legislatore più "a rischio", ovvero nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Sul punto è stato chiarito che:

- nel caso in cui il contribuente intenda apporre il **visto** assente nella dichiarazione originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione;

- gli atti da considerare in base alla lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 38-bis decreto IVA non sono solo gli **avvisi di accertamento** e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

- la ratio della disposizione in argomento è di individuare nell'avviso di accertamento o rettifica notificato un indicatore del **grado di solvibilità** del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non "a rischio" e non tenuto alla presentazione della garanzia. Di qui, deve intendersi superata l'indicazione fornita

nella circolare n. 32/E del 2014, con la quale era stato precisato che la mera circostanza dell'avvenuta notificazione dell'atto nei due anni precedenti, salvo annullamento dello stesso in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato, fosse causa ostativa alla possibilità di ottenere il rimborso senza prestazione di garanzia, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno definito la pretesa erariale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/08/2020, n. 292

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Reddito complessivo e redditi soggetti a tassazione separata: come beneficiare della detrazione delle spese sostenute

Laddove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell'imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 290 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 290 del 31 agosto 2020 riguardante la **tassazione separata**.

L'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR per i redditi indicati al comma 1, lettera a), b), c) e c-bis), ossia:

- trattamento di fine rapporto

- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

-indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

-indennità di mobilità;

non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della **tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più **favorevole** per il contribuente.

I redditi soggetti a **tassazione separata** non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l'obbligo per legge di effettuare la ritenuta d'acconto.

Di conseguenza il contribuente anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a **tassazione separata** da parte dell'ente erogante.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell'ente erogante, comunicandone l'esito al contribuente.

Tenuto conto che, il contribuente ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a **tassazione separata**, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione utilizzando le **detrazioni** spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell'imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/08/2020, n. 290

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tax credit sulle commissioni: istituito il nuovo codice

tributo

E' stato istituito il codice tributo "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124" per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del tax credit sulle commissioni. Il credito d'imposta, infatti, spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020 ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di **pagamento elettronici**.

L'articolo 22 DL n. 124 del 2019 ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al **30 per cento** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6, del DPR n. 605 del 1973.

Lo stesso credito d'imposta spetta altresì per le **commissioni** addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

In particolare, questo credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per tale motivo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Di conseguenza, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite **modello F24**, del credito d'imposta in oggetto, è stato istituito il codice tributo "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124"

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 31/08/2020, n. 48

Fisco

Dal MEF

L'analisi dei dati provvisori sulle entrate tributarie

I dati di gettito delle imposte versate in autoliquidazione, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni considerati, mostrano una crescita dell'Irpef del 3,3% e dell'Ires del 4,8%, mentre l'Irap mostra una variazione negativa del 49% legata alla misura del Decreto 'Rilancio' che ha cancellato il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni. Lo ha evidenziato il Mef con un comunicato stampa del 31 agosto 2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 31 agosto 2020 il comunicato stampa n. 195 riguardante i dati provvisori sulle **entrate tributarie**. I numeri mostrano al 20 agosto un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di **miglioramento** per l'economia italiana.

In particolare, nel mese di agosto 2020 si è registrato un rialzo del 9% delle **entrate versate** dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell'Irpef e dell'Ires versate in autoliquidazione.

Occorre evidenziare che i dati di gettito delle imposte versate in **autoliquidazione**, ancora provvisori ma riallineati per tener conto delle diverse tempistiche di versamento nei due anni considerati, mostrano una crescita dell'Irpef del 3,3% e dell'Ires del 4,8%, mentre l'Irap mostra una variazione negativa del 49% legata alla misura del Decreto 'Rilancio' che ha cancellato il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 250 milioni.

Pertanto, al netto della variazione dell'Irap, il gettito dell'autoliquidazione risulta quindi superiore al 2019 per circa un miliardo di euro.

Tra l'altro un risultato complessivamente migliore delle previsioni è legato anche ai versamenti effettuati dai contribuenti Isa, il cui gettito è risultato inferiore di quello del 2019 per un importo limitato a circa 700 milioni, dato concentrato nei versamenti a saldo.

Con riferimento ai versamenti Iva di agosto vi sono segnali positivi anche da parte dei contribuenti che versano su base mensile (riferiti alle operazioni effettuate

nel mese di luglio), che appaiono in linea con lo stesso mese del 2019.

Invece, nel mese di agosto il gettito Iva sugli scambi interni mostra una flessione limitata al 5,3%, ascrivibile interamente ai versamenti dei contribuenti trimestrali, che ad agosto hanno versato l'Iva relativa alle operazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno, in cui molte delle attività sono state soggette a chiusura.

Quanto alle ritenute da lavoro dipendente vi è una sostanziale tenuta, con una flessione limitata a circa 150 milioni, che deriva dal calo del 6,7% delle ritenute del settore privato e dal rialzo del 6,3% di quelle del settore pubblico, nelle quali confluiscono anche le ritenute dei lavoratori privati che beneficiano della cassa integrazione, versate dall'Inps.

Nel complesso i dati sulle entrate tributarie si sommano ad altre evidenze che consentono di auspicare un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 31/08/2020, n. 195

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate anche per tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone

In tema di interventi su balconi, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 289 del 31 agosto 2020.

Con la risposta a interpello n. 289 del 31 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus facciate** e interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei **balconi**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in zona

A o B.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020, con cui è stato evidenziato che relativamente agli **interventi** su **balconi** o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di **consolidamento**, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

La detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del **piano di calpestio** del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di **opere accessorie** e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Tra l'altro occorre evidenziare che il Decreto Rilancio ha stabilito che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o **tinteggiatura esterna**, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la **cessione** di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31/08/2020, n. 289](#)

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti dell'INPS

Lavoratori a termine del turismo: bonus di 1800 euro solo online, con quali requisiti?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

I lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro possono chiedere i bonus di 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. L'INPS ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 94 del 2020, spiegando come presentare la domanda. In aggiunta, il decreto Agosto ha previsto, per gli stessi lavoratori, una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per la quale l'Istituto ha anticipato alcuni chiarimenti con il messaggio n. 3160/2020.

L'INPS, a seguito della pubblicazione del decreto 13 luglio 2020, n. 12 (attuativo dell'articolo 44 del Cura Italia), ha aperto il **canale telematico** per l'invio delle **domande di bonus** per i **lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo** e degli **stabilimenti termali** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Leggi anche Lavoratori a termine del turismo: a chi e quando spetta il bonus di 600 euro

A tale categoria di lavoratori è riconosciuta una indennità complessiva di **1800 euro** (corrispondenti a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020).

In aggiunta il **decreto Agosto** (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 9, comma 5) prevede, per gli stessi lavoratori, una **indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**, sulla quale l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in attesa della pubblicazione dell'apposita circolare che definirà nel dettaglio le novità legislative del decreto e le istruzioni operative per la loro attuazione. Ma andiamo con ordine soffermandoci dapprima sui destinatari e sulle modalità di presentazione della domanda per i bonus di 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 del decreto 13 luglio 2020, n. 12, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94.

A chi spetta l'indennità

Il bonus previsto dal decreto 13 luglio 2020, n. 12 spetta ai lavoratori a termine dipendenti da aziende inquadrare nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Avvertenza

Nella circolare n. 94/2020 l'INPS pubblica le tabelle con i **codici ATECO** che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i quali può essere concessa

l'indennità.

Per accedere all'indennità i lavoratori devono far valere cumulativamente i seguenti **requisiti** (lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale citato)

- titolarità, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- titolarità, nell'**anno 2018**, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

- non essere titolari di **trattamento pensionistico** diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, di entrata in vigore del decreto ministeriale in esame.

Importi e regime fiscale

L'indennità:

- è pari a **600 euro** per ciascuna delle mensilità di **marzo, aprile e maggio 2020**

- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR).

- non dà diritto all'accredito di **contribuzione figurativa** e all'**assegno per il nucleo familiare**.

Domanda

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (solo coloro che non hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l'indennità di cui all'art. 29 del Cura Italia, di cui non hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale), in possesso dei requisiti in precedenza illustrati, per fruire dell'indennità Covid-19 relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 devono presentare domanda all'INPS, esclusivamente **in via**

telematica.

Di seguito si illustrano tutti i passaggi.

Autenticazione

Prima di iniziare la procedura occorre verificare di essere in possesso delle **credenziali di accesso** al portale INPS.

Le modalità di identificazione sono più ampie rispetto a quelle previste ordinariamente in ragione del carattere emergenziale del bonus in oggetto. Nello specifico, al pari di quanto previsto per le altre indennità Covid-19, si dovrà essere in possesso alternativamente di una delle seguenti credenziali:

- **PIN** rilasciato dall'INPS (ordinario, dispositivo o semplificato previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020));
- **SPID** di livello 2 o superiore;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;
- **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

Avvertenza

Chi non è in possesso del PIN può farne richiesta attraverso il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN" o mediante il Contact Center).

Si ricorda da ultimo che **dall'1° ottobre 2020** l'INPS non rilascerà più PIN che sarà sostituito da SPID (circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87).

Accesso al servizio online

La presentazione della domanda è possibile accedendo al [servizio online](#) reso disponibile dall'INPS.

Compilazione

Le modalità di compilazione della domanda e le funzionalità del servizio online sono le stesse previste per le altre indennità Covid-19 (Bonus 600 euro).

Nel menu interno del servizio cliccando su "Indennità COVID-19" e poi sulla voce "**Invio domanda**" la procedura richiederà l'inserimento dei **recapiti del lavoratore** (Telefono, Cellulare e E-mail) e il codice fiscale.

Cliccando sul bottone Avanti occorre selezionare l'opzione "Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio prevista dal Decreto applicativo art.44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio" e, nel menu a tendina, la categoria "Lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 2. D.I. 13/07/2020)".

Nella successiva sezione relativa ai **pagamenti** si dovrà specificare la modalità di pagamento prescelta tra il Bonifico domiciliato, l'accredito su conto corrente intestato al lavoratore richiedente e il bonifico su IBAN Area SEPA (extra Italia).

Dopo aver letto la dichiarazione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati inseriti, si può procedere alla **conferma** di invio della domanda.

Invio tramite Contact Center

In alternativa all'invio diretto è possibile presentare la domanda di indennità Covid-19 rivolgendosi al Contact Center integrato dell'INPS.

Incumulabilità e incompatibilità

Non hanno diritto al bonus i lavoratori che percepiscono i seguenti trattamenti:

Prestazione	Riferimento normativo
Trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga	Articoli da 19 a 22 del Cura Italia
Bonus per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla gestione separata inps, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo	Articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia)
Bonus per i professionisti iscritti alle casse di previdenza	Decreti 28 marzo e 29 maggio 2020 ed art. 13 del decreto Agosto
Indennità a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio	Decreto 30 aprile 2020
Indennità a favore di altre categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19	Articolo 84 del decreto Rilancio
Indennità a favore dei lavoratori domestici	Articolo 85 del decreto Rilancio
Reddito di emergenza	Articolo 82 del decreto Rilancio

Reddito di cittadinanza	Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103	
APE sociale	Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Compatibilità

Il bonus è invece cumulabile con:

- l'**assegno ordinario di invalidità** (legge 12 giugno 1984, n. 222),
- la **NASpI**, la **DIS-COLL** e l'indennità di **disoccupazione agricola**.
- le erogazioni monetarie derivanti da **borse di lavoro, stage e tirocini professionali**, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le **prestazioni di lavoro occasionale** nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Novità del decreto Agosto

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a cui spetta l'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il decreto Agosto riconosce, in aggiunta, e a parità di requisiti (ma l'assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente andrà verificata alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto), un'indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro.

Per l'indennità in parola si attende l'apposita circolare INPS, annunciata dal messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020.

Lavoro e Previdenza

Proroga di validità

DURC online: scadenza con doppio binario per i datori di lavoro

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

I DURC online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al prossimo 29 ottobre, senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione. E' quanto prevede il decreto Cura Italia come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020. La proroga di validità non è applicabile alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la regolarità contributiva per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture secondo le modalità ordinarie: quali sono?

In generale il **DURC online** con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conserva validità fino al 29 ottobre 2020; le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti che, invece, debbono verificare la **regolarità contributiva** per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, non possono tener conto della **proroga di validità** introdotta dalle misure emergenziali, ma debbono sempre effettuare la richiesta di verifica secondo le modalità usualmente previste dal DM 30 gennaio 2015. E' quanto prevedono le recenti indicazioni operative emanate, con distinte comunicazioni, da parte dell'INPS ([messaggio n. 2998 del 30/07/2020](#)), dell'INAIL ([nota n. 9466 del 03/08/2020](#)) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ([nota n. 554 del 04/08/2020](#)) a seguito delle misure urgenti introdotte dal legislatore per fronteggiare le conseguenze anche economiche del Covid-19.

Definizione, finalità e disciplina

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la **regolarità** di un operatore economico per quanto concerne gli **adempimenti degli obblighi** legislativi e contrattuali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, della Cassa Edile (per quest'ultima con riguardo ovviamente alle sole imprese appartenenti al settore edile o che applicano il CCNL del settore edile).

Sotto il profilo oggettivo il DURC nasce come **certificazione unificata** relativa alla regolarità dei versamenti dei **contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi** obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. In concreto è l'art. 2, del D.L. n. 210/2002, convertito nella legge n. 266/2002 che ha introdotto l'obbligo di presentazione del DURC. Originariamente il DURC svolgeva solo la funzione di certificare la corrispondenza tra l'importo contributivo dovuto dal datore di lavoro agli Istituti

- calcolato con riferimento al numero dei lavoratori dichiarati - e l'importo effettivamente versato.

Lo scopo che ha indotto il Legislatore ad introdurre questo nuovo strumento di verifica della regolarità è da ricondurre alla necessità di **semplificare l'attività** delle stesse imprese che, fino a quel momento, erano state costrette a richiedere ed esibire alle stazioni appaltanti tante attestazioni di regolarità quanti erano gli istituti che ne dovevano asseverare la regolarità contributiva. Ma il principale obiettivo che si è originariamente prefissato il Legislatore tramite la disciplina in parola è certamente stato quello di incrementare il tasso di regolarità lavorativa presente nel settore edile che, sotto il profilo statistico, risulta essere contemporaneamente fra quelli con la più cospicua percentuale di impiego di lavoratori irregolari e con la maggiore incidenza d'infortuni sul lavoro. Con l'introduzione di questo strumento il controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dagli appaltatori - fin a quel punto svolto da parte degli organi di vigilanza solo contestualmente o addirittura a posteriori rispetto all'esecuzione dei lavori - di fatto è stato anticipato in via amministrativa.

In aggiunta a questa funzione di contrasto al **lavoro sommerso e irregolare** vi sono, tuttavia, anche altre finalità che il Legislatore ha inteso perseguire per mezzo della disciplina in parola e che schematicamente possono essere così riassunte:

- il DURC si configura come uno strumento per la **tutela dei diritti dei lavoratori** e, più in generale, come una fonte di informazioni per l'osservazione delle dinamiche del mondo del lavoro a disposizione degli organi istituzionali;
- il DURC consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle **imprese affidatarie di appalti**, anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;

· il DURC è anche uno strumento di sostegno alla **competitività delle imprese regolari**. In questo senso appare come uno strumento indispensabile per l'attività delle imprese e per la loro permanenza sul mercato e, in qualche caso, per la loro sopravvivenza.

Si fa presente, tuttavia, come il DURC, ad oggi, non dia un'assoluta garanzia in ordine all'inesistenza di eventuali irregolarità contributive da parte del soggetto certificato; si pensi, difatti, al datore di lavoro che impiega manodopera in "nero" che non sia stata accertata come tale da parte degli organi ispettivi.

Constatato il favorevole impatto che ha comportato la nuova disciplina con riguardo ai diversi obiettivi perseguiti, il Legislatore ha operato un graduale e costante ampliamento del campo d'applicazione del DURC sia in senso oggettivo (aggiungendo all'originario settore degli appalti pubblici anche altri settori di attività economica) sia sotto il profilo soggettivo (estendendo l'originaria previsione riguardante le sole aziende appartenenti al settore edile fino ad arrivare all'attuale contesto che, in determinate circostanze, prevede l'obbligatorietà del DURC a prescindere dall'inquadramento produttivo).

Col dichiarato intento di semplificare e complessivamente riordinare la disciplina stratificatasi nel corso degli anni, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 che, dal 1° luglio 2015, ha introdotto un **profondo mutamento della disciplina** sulla certificazione della regolarità contributiva introducendo il cosiddetto DURC online. Di fatto oggi questo regolamento rappresenta la disciplina di riferimento per quanto concerne le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Verifica della regolarità contributiva e validità del certificato

L'art. 2 del regolamento prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le **attività dell'edilizia**, nonché per le imprese che applicano il relativo CCNL sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative) debba avvenire con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

Le modalità attraverso le quali è dunque oggi possibile effettuare la verifica prevedono un'interrogazione unica degli archivi integrati di INPS, INAIL e Casse edili per mezzo dell'indicazione esclusiva del codice fiscale del soggetto da verificare.

Al fine di evitare una pleonastica proliferazione di DURC per il medesimo soggetto da verificare, l'art. 6

prevede che la procedura, qualora sia già stato emesso un certificato, faccia un rinvio al documento già presente nel sistema (salvo che non sia già scaduto). Nel caso in cui il documento abbia una validità residua ridotta (non idonea per la finalità per cui è stato chiesto), dovrà essere effettuata una nuova consultazione dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento, ovvero dovrà essere attivata la richiesta di verifica della regolarità, possibile solo dal giorno successivo a quello di scadenza del documento già emesso.

Il certificato così emesso avrà una **validità di 120 giorni** dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Il DURC online (fatte salve le esclusioni di cui all'art. 9), sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

- per l'erogazione di **sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici**, di qualunque genere;
- nell'ambito delle procedure di **appalto di opere, servizi e forniture pubblici** e nei lavori privati dell'edilizia;
- per il rilascio dell'**attestazione SOA**.

Requisiti di regolarità

Affinché venga certificata la regolarità contributiva tramite l'emissione del DURC online deve contemporaneamente sussistere, in capo al soggetto certificato, la regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività). In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- **Correttezza degli adempimenti mensili** o, comunque, periodici;
- **Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati** dagli istituti previdenziali come dovuti;
- **Inesistenza di inadempienze** in atto.

L'art. 3 del DM 30/01/2015 prevede che la verifica della regolarità in tempo reale riguardi i contributi dovuti dall'impresa in relazione ai:

- **lavoratori subordinati**;
- **parasubordinati** impiegati con contratto di co.co.co. (soggetti tenuti all'iscrizione presso la Ge.S. INPS di cui all'art. 2, co. 26, della Legge n. 335/1995) che operano nell'impresa stessa;
- lavoratori **autonomi** (artigiani, commercianti ed agricoltori);
- lavoratori **dello spettacolo e dello sport**

professionistico,

che risultano scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La circolare ministeriale n. 19/2015 ribadisce che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo. In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Violazioni non gravi

L'art. 3 del Regolamento individua le cosiddette violazioni "non gravi" o comunque "non definitivamente accertate" che non pregiudicano l'emissione di un **DURC telematico regolare**. Più precisamente è previsto che la regolarità contributiva venga comunque certificata dagli Istituti in caso di:

- **Rateizzazioni** concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- Sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative (es. sospensione pagamenti per imprese presenti nei crateri sismici);
- **Crediti in fase amministrativa** oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice";
- **Crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione** per i quali sia stata disposta la sospensione

della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Lo stesso Regolamento, inoltre, definisce il concetto di violazione contributiva "non grave" affermando che si considera tale lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate (con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata) che risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Assenza di regolarità

L'art. 4 del D.M. 30/01/2015, prevede che, qualora gli Enti preposti al rilascio del DURC online rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che non consenta di **attestare in tempo reale la regolarità contributiva** debbono - prima dell'emissione del DURC negativo - consentire all'interessato di intervenire nel procedimento per sanare la propria posizione. Si tratta, come già osservava il Ministero del lavoro nella Circ. n. 5/2008, di un meccanismo che è stato mutuato dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e che si concretizza in una sorta di preavviso di accertamento negativo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, viene posto così in condizione di regolarizzare la propria posizione e ricevere, conseguentemente, l'attestazione di regolarità. L'**invito a regolarizzare** impedisce ulteriori verifiche ed ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. A tal riguardo la circolare ministeriale n. 19/2015 precisa che il suddetto termine non va considerato come perentorio. Si legge difatti che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il prescritto termine di 15 giorni ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre i 30 giorni successivi al recapito dell'invito), il rilascio del DURC da parte degli Istituti dovrà comunque tener conto dell'intervenuta regolarizzazione (in caso contrario il certificato attesterebbe una situazione di irregolarità non più corrispondente alla realtà). L'intervenuta regolarizzazione determinerà, pertanto, l'emissione di un **certificato in formato "pdf"** con attestazione di regolarità utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità.

Diversamente, decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della "Verifica di regolarità contributiva" sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato

l'interrogazione nell'arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta con indicazione degli **importi a debito** e delle **cause di irregolarità**, ciò anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e per l'eventuale attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 105, co. 10 e dall'art. 30, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dal co. 8-bis dell'art. 31, del D.L. n. 69/2013 conv. in Legge n. 98/2013.

Proroga di validità del DURC nel periodo Covid-19

Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti urgenti riguardanti anche la proroga di validità del DURC online. Senza indugiare troppo sulle tortuose vicissitudini parlamentari che hanno caratterizzato i vari provvedimenti in materia, si riporta, qui di seguito, una sintesi della situazione attuale.

Rif. normativo	Eventuale proroga	Validità del DURC online
Cura Italia (art. 103, co. 2, DL n. 18/2020, conv. con modif. nella Legge 24/04/2020 n. 27)	A decorrere dal 19/07/2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione del DL n. 34/2020) i DURC online con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Esempi di utilizzo: edilizia privata o erogazione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche.	Fino al 29/10/2020 (90 giorni dal termine dello stato emergenziale previsto per il 31/07/2020 dalla delibera del C.d.M. del 31/01/2020). La proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020 deliberato dal C.d.M. il 29/07/2020 non produce ulteriori effetti sulla proroga dei DURC online (cfr. art. 1, co. 4, DL 30/07/2020 n. 83; INAIL n. 9466 del 03/08/2020). In presenza di un DURC scaduto ma con validità così prorogata, non sarà necessario procedere ad una nuova interrogazione del sistema.
Decreto Semplificazioni (art. 8, co. 10, DL 16/07/2020 n. 76)	Con riferimento alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, ovvero per cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, ma non siano scaduti i relativi termini, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, hanno l'obbligo di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità previste dal DM 30/01/2015.	120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (art. 7, co. 2, DM 30/01/2015). Non si può utilizzare un DURC con validità prorogata.

Il sopra descritto quadro normativo offre, quindi, alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva, la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il DURC online in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020

con validità prorogata *ope legis* fino al 29/10/2020.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Fondazioni Studi

Lavoratori stagionali del turismo: sgravio contributivo e indennità una tantum Covid-19

Il settore turistico è tra quelli maggiormente colpiti dai risvolti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proprio per questa ragione, il "decreto Agosto", entrato in vigore lo scorso 15 agosto, è intervenuto specificatamente a tutela dei "lavoratori stagionali" e più in generale di una vasta popolazione di lavoratori il cui comun denominatore è la mancanza di una "continuità occupazionale". La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 31 agosto 2020, definisce nel dettaglio le categorie coinvolte e chiarisce la portata delle indennità cui hanno diritto i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Con l'approfondimento del 31 agosto 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina in dettaglio le misure introdotte dal **decreto Agosto** in favore dei "**lavoratori stagionali**", con particolare riferimento a quelli del settore **turismo e degli stabilimenti termali**.

Indennità una tantum

Al fine della percezione dei 1.000,00 euro, i lavoratori interessati devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità? nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più? contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità? nell'anno 2018 di uno o più? contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità?, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

La definizione di "lavoratore stagionale", secondo la Fondazione Studi, va individuata con riferimento a quelli assunti nell'ambito delle attività individuate dal DPR 1525/638.

Sgravio contributivo

A tutte le assunzioni - effettuate fino al 31.12.2020 - a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti

termali, per un massimo di tre mesi, è possibile applicare un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi, il beneficio massimo è pari a 2.015,00 euro (8.060,00/12x3 mesi). Tuttavia, poiché l'effettiva operatività dell'esonero, soggiace all'autorizzazione dell'Unione europea, questo esonero pare riguardare l'ultimo trimestre/quadrimestre dell'anno, che è di modesto interesse turistico.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 31/08/2020

Lavoro e Previdenza

Iter di conversione del decreto Agosto

Cassa integrazione, esoneri contributivi e licenziamento: le proposte dei Consulenti del Lavoro

In occasione dell'audizione che si è svolta in data 31 agosto 2020 presso la V Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha presentato alcuni spunti di riflessione e di modifica al decreto Agosto. La nuova proroga della Cassa integrazione Covid-19 di fatto esclude, per effetto del meccanismo di computo automatico, le aziende "virtuose" che non sono riuscite ad utilizzare tutte le 18 settimane previste dalla precedente normativa. Inoltre, ai fini della concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, appare necessario che vengano presi in considerazione anche i periodi autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del decreto e collocati nei mesi di luglio e agosto.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in audizione al Senato sul **Decreto Agosto**, ha presentato un sintetico esame delle misure in esame, fornendo alcuni spunti utili alla modifica delle norme entrate in vigore lo scorso 15 agosto.

Proroga ammortizzatori sociali Covid-19

Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento di un **contributo addizionale** per le aziende che, esaurite le prime nove settimane di ammortizzatori, intendano proseguire la fruizione degli stessi per le ulteriori nove

settimane concesse dal D.L. n. 104/2020 viene evidenziato come il valore del contributo addizionale per cui è richiesto il pagamento sia particolarmente ingente se raffrontato a quello previsto per la disciplina ordinaria di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Sgravio contributivo

E' stato introdotto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. La scelta di concedere l'esonero nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 appare oltremodo penalizzante per i datori di lavoro virtuosi che hanno preferito, in tali mesi, concedere primariamente ferie e permessi ai propri dipendenti in luogo dei trattamenti di integrazione salariale.

Divieto di licenziamento

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 14 ha disposto la proroga della durata del **divieto di licenziamento** per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali: l'originario termine del 17 agosto per il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti, risulta adesso sostituito, per effetto della proroga del decreto legge n. 104/2020, da una nuova scadenza mobile, determinata dalla necessità di individuare, in alternativa:

- A) il momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell'ulteriore periodo di 18 settimane di **ammortizzatori sociali**, con le modalità disciplinate dall'art. 1 del decreto;
- B) la scadenza del periodo di fruizione dell'esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, audizione in Senato su decreto Agosto 31/08/2020

Maternità, malattia e tubercolosi: retribuzioni 2020 per compartecipanti e piccoli coloni

Nella circolare n. 97 del 2020, l'INPS comunica le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per determinare le prestazioni di maternità, malattia e tubercolosi spettanti a favore di piccoli coloni e compartecipanti familiari. Nei confronti di queste categorie di lavoratori, infatti, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

L'INPS, con la circolare n. 97 del 28 agosto 2020, ha reso note le **retribuzioni medie giornaliere** aggiornate valide per i **piccoli coloni e i compartecipanti familiari**, determinate con il decreto direttoriale 7 luglio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con riferimento all'erogazione delle prestazioni economiche di **malattia e di tubercolosi**, l'INPS ricorda che le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione, limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2020, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2019, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Le prestazioni economiche di maternità o paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del **reddito medio convenzionale giornaliero** valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per l'anno 2018, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,45.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 28/08/2020, n. 97

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Finanziamenti

Dall'Agenzia delle Entrate

Sanificazione ambienti di lavoro: le regole per accedere al bonus

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

Risolti i dubbi di imprese e professionisti sull'applicazione del bonus sanificazione, l'incentivo previsto dal decreto Rilancio per la riduzione dei costi sostenuti per il contenimento del Covid-19. I chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, riguardano la certificazione delle attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che, nonostante i precedenti chiarimenti forniti dalla Amministrazione finanziaria, presentavano ancora dei punti oscuri. L'Agenzia si è anche soffermata sulla spettanza del credito d'imposta per le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, distinguendo tra pulizia ordinaria, non ammessa al credito d'imposta, e pulizia finalizzata ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo il cui sostenimento, invece, consente di accedere all'agevolazione.

Il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020), con l'articolo 125 ed al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un **credito d'imposta** in misura pari al **60 per cento** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Leggi anche Bonus adeguamento ambienti di lavoro e sanificazione: comunicazioni delle spese dal 20 luglio

Spese ammissibili

La norma individua con precisione le spese ammissibili all'agevolazione. Trattasi di quelle sostenute per:

- la sanificazione degli **ambienti** nei quali è esercitata l'**attività lavorativa** e istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di

installazione.

Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono state stabilite dal provvedimento 10 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, mentre i primi chiarimenti interpretativi sono stati forniti dalla circolare 10 luglio 2020 n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate.

Certificazione delle attività di sanificazione

Proprio nel documento di prassi appena richiamato, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di **attività finalizzate ad eliminare o ridurre** a quantità non significative la **presenza virus** che ha determinato l'emergenza epidemiologica **COVID-19**. Inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da **operatori professionisti** sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti.

La centralità di questi aspetti, unitamente alla vaghezza del chiarimento interpretativo, hanno indotto i contribuenti a chiedere ulteriori chiarimenti in merito alla certificazione ed ai protocolli; quesiti che hanno trovato riscontro nella recente circolare 20 agosto 2020 n. 25/E dell'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo ai "**protocolli di regolamentazione**", il documento di prassi chiarisce che è anzitutto necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi

contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Ne consegue che saranno gli **operatori della sanificazione** a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus.

Pulizia impianti di condizionamento

L'altro ambito in cui sono intervenuti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguarda la pulizia degli impianti di condizionamento.

Il **dubbio** che ha portato alla formulazione del quesito cui è stata fornita risposta con il documento di prassi deriva dalla constatazione che nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", in relazione alle diverse attività produttive è previsto che: "Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria".

Non è chiaro, quindi, se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese "sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività" il cui sostenimento dà origine al credito d'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiamata anche la precedente circolare n. 20/E del 2020, ritiene che l'**ordinaria attività di pulizia** degli impianti di condizionamento **non rientri** tra quelle di **sanificazione**, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Di contro, le **spese di pulizia** degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con **filtri di classe superiore**, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, **possono rientrare** tra quelle che rilevano ai fini della **determinazione del credito d'imposta**.

Finanziamenti

Da Confprofessioni

Studi professionali: in arrivo ulteriori risorse per la formazione del personale dipendente

Fondoprofessioni ha messo a disposizione 1 milione di euro per finanziare la formazione del personale dipendente. I piani formativi sono rivolti esclusivamente agli Studi professionali/Aziende in regola con l'adesione e il versamento a Fondoprofessioni, che abbiano provveduto all'iscrizione prima della presentazione del piano formativo. La domanda di finanziamento potrà essere inviata, a uno degli Enti attuatori, dal 07 settembre 2020 fino alle ore 17.00 del 30 settembre 2020, attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.

Con un comunicato stampa Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale degli Studi professionali e delle Aziende collegate, informa che attraverso l'Avviso 03/20 - 2° Sportello, ha messo a disposizione **1 milione di euro** per finanziare la **formazione del personale dipendente**.

Nello specifico con l'Avviso 03/20 - 2° Sportello sarà finanziata la realizzazione di **piani formativi** progettati ad hoc dagli Enti attuatori accreditati presso il Fondo, in base alle specifiche esigenze dello Studio/Azienda.

Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni ha dichiarato che «La ripartenza economica dipenderà molto dalla capacità di adeguamento organizzativo e di processo degli Studi professionali e delle Aziende, che richiederà lo sviluppo di nuove skills all'interno del personale. Il nostro Fondo interprofessionale vuole fare la sua parte in questa fase cruciale, immettendo ulteriori risorse nel circuito della formazione continua».

Paolo Andreani, vice presidente del Fondo ha commentato che «In questa fase c'è la necessità di percorsi di training mirati che, a partire dalle competenze già possedute dal singolo lavoratore, rispondano alle esigenze di crescita professionale e di efficientamento all'interno dell'impresa».

Ambito soggettivo

E' utile ricordare che i piani formativi sono rivolti esclusivamente agli Studi professionali/Aziende **in regola con l'adesione e il versamento a Fondoprofessioni**, che abbiano provveduto all'iscrizione prima della presentazione del piano formativo.

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono:

- i dipendenti con contratto a tempo determinato/indefinito o di apprendistato, per i quali gli Studi professionali/Aziende sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro n. 845/1978 e s.m.i.;

- i dipendenti per i quali sono previsti sgravi contributivi, entro e non oltre il 20% del totale dei partecipanti del piano formativo.

Presentazione delle domande

Gli Studi/Aziende inviare la domanda di finanziamento a uno degli Enti attuatori **dal 07 settembre 2020 fino alle ore 17.00 del 30 settembre 2020** attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.

Gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni consultando il sito www.fondoprofessioni.it o contattando il numero 06/54210661.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal Mise

Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese: avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 3085 del 31 agosto 2020 recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese". Il progetto è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale del settore. Le risorse messe a disposizione per la concessione delle agevolazioni ammontano complessivamente a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) e le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 e sino alle ore 12.00 del 13 gennaio 2021, condizionatamente all'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo di programma.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, il 31 agosto 2020, la circolare n. 3085 recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio **dell'area di crisi industriale complessa del "Distretto delle pelli-calzature Fermano-Maceratese"** tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Ambito soggettivo

Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- al **rilancio** delle attività industriali,
- alla **salvaguardia** dei livelli occupazionali,
- al **sostegno** dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.

L'elenco dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa è riportato nell'allegato n. 1 dell'Avviso.

Le domande di agevolazione possono essere presentate da:

- società di capitali;
- società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.

Sono altresì ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto imprese.

Le imprese devono essere già costituite al momento della domanda.

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse messe a disposizione per la concessione delle agevolazioni ammontano complessivamente a euro **15.000.000,00 (quindicimilioni)** a valere sulla legge 181/89.

Ambito oggettivo

Le iniziative imprenditoriali devono:

- prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione e, previa verifica della compatibilità delle fonti finanziarie previste per il presente Avviso, da progetti per la formazione del personale;
- comportare un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione devono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a pena di invalidità, a partire **dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 e sino alle ore 12.00 del 13 gennaio 2021**, condizionatamente all'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo di programma.

Successivamente Invitalia renderà noto sul proprio

sito istituzionale (www.invitalia.it), l'eventuale mancata registrazione dell'Accordo di programma **entro la data del 12 ottobre 2020** ed i nuovi termini per la presentazione delle domande.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 31/08/2020, n. 3085

Impresa

I limiti della procedura

Rafforzamento patrimoniale a ostacoli per le imprese

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Un credito d'imposta al 20% per le aziende che partecipano all'aumento di capitale e uno al 50% sulle perdite pregresse. Sono le misure introdotte dal decreto Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese. La procedura da seguire per il riconoscimento dei tax credit patrimonializzazione è stata delineata dal D.M. 10 agosto 2020 e richiede la presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'istanza, corredata dalla relativa documentazione. Gli aspetti procedurali rischiano però di tradursi in limitazioni piuttosto rilevanti per le imprese beneficiarie. Ciò in quanto il decreto Rilancio ha previsto un'autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro a valere sull'anno 2021.

Dopo avere incassato il via libera da Bruxelles, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto del D.M. 10 agosto 2020 del MEF, contenente i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 26 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), diventano **operative** le misure per il **sostegno alla patrimonializzazione** delle piccole e medie imprese in difficoltà.

Leggi anche Rafforzamento patrimoniale PMI: criteri e modalità per l'utilizzo del credito d'imposta

A ciò si aggiunge anche un **credito d'imposta** commisurato alle **perdite delle società**, che spetta alle stesse dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e l'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società. L'obiettivo della misura, per il rafforzamento patrimoniale, è chiaramente quello di fornire un incentivo per stimolare la capitalizzazione delle società.

È noto, infatti, che le PMI italiane sono sottocapitalizzate e quindi più soggette a crisi di liquidità in situazioni di difficoltà straordinarie come le odierne.

In cosa consiste l'agevolazione

L'agevolazione riguarda sia il socio che apporta il conferimento che la società che lo riceve e prevede:

- un **credito di imposta del 20%** della **somma investita**, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società (art. 26, comma 4);
- un **credito pari al 50% delle perdite** eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale stesso (art. 26 comma 8).

Il credito d'imposta è riconosciuto secondo l'**ordine di presentazione delle istanze** e sino all'**esaurimento delle risorse disponibili**.

L'agevolazione andrà **restituita** con gli interessi legali qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti

previsti o la società provvedesse a **distribuire riserve** in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Nota bene

Da rilevare, sotto questo ultimo aspetto, che non è chiarito se la restituzione è dovuta (sarebbe quanto mai contraddittorio) anche nel caso in cui a essere **distribuito** sia l'**utile di esercizio**.

I requisiti richiesti dal decreto Rilancio

L'art. 26 del decreto Rilancio ha introdotto un insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) con i seguenti requisiti:

- ammontare dei ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a-b, TUIR) relativi all'esercizio 2019 superiori a 5 mln di euro e inferiori a 50 mln di euro;
- riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;
- delibera di un aumento di capitale a pagamento, con contestuale integrale versamento nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020.

Più nello specifico i conferimenti possono essere effettuati dalle:

- **società per azioni;**
- **società in accomandita per azioni;**
- società a responsabilità limitata, anche semplificata;
- società cooperative;
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o in Paesi appartenenti allo spazio economico europeo.

Al successivo comma 2 dall'art. 26 si specificano il rispetto di **ulteriori requisiti** per i beneficiari che:

- alla data del 31 dicembre 2019 non dovevano rientrare

nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria (regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014);

- devono trovarsi in una situazione di **regolarità contributiva**;

- devono trovarsi in situazione di **regolarità** in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

- non devono rientrare tra le società che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- non devono trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- non deve essere intervenuta nei confronti dei soci, del titolare effettivo e degli amministratori **condanna definitiva**, negli ultimi cinque anni, per i reati commessi in violazione delle norme contro l'evasione in materia di imposte dirette o IVA.

Procedura con effetto limitante

Le novità più interessanti introdotte dal D.M. 10 agosto 2020 riguardano gli aspetti procedurali che si traducono in **limitazioni piuttosto rilevanti** per le imprese beneficiarie del tax credit patrimonializzazione. La genesi è riconducibile al comma 6 dell'art. 26 del decreto Rilancio, che prevede un'**autorizzazione di spesa massima** di 2 miliardi di euro a valere sull'anno 2021 per la fruizione del credito d'imposta.

L'interpretazione del comma 2-bis, inserito in sede di conversione, in prima battuta ampliava l'applicazione della norma anche alle imprese, a condizione che avessero i requisiti di regolarità fiscale e contributiva, in **concordato in continuità**.

Il decreto attuativo però ne circoscrive l'operatività, consentendo l'accesso alla misura, solo alle imprese entrate in procedura concorsuale dal 1° gennaio 2020 e unicamente nel caso in cui il concordato sia stato omologato entro il 19 maggio 2020 escludendo, pertanto, le imprese che ottengono l'omologazione prima di fine anno, ma dopo il 19 maggio 2020 e le imprese già in procedura ante 2020.

La procedura di riconoscimento del tax credit in favore di soggetti investitori e degli organismi di investimento collettivo del risparmio prevede la presentazione all'Agenzia delle Entrate di apposita **istanza**. Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto, la richiesta dovrà essere inviata nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e dovrà contenere:

- il codice fiscale della società, l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;

- se il richiedente è una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria, ovvero, di non essere da quest'ultima controllata;

- l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 34/2020.

A pena di **decadenza** dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire, prima della presentazione dell'istanza, una **copia della deliberazione di aumento del capitale** e una **certificazione** del rappresentante legale che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile fissato in 800.000 euro.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive sino al suo completo utilizzo. Alternativamente, il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di prestazione della dichiarazione del periodo di riferimento dell'investimento, anche in questo caso attraverso l'F24.

Le norme attuative specificano che il credito d'imposta, per i **soci investitori**, spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni o delle quote, anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili in azioni, o di quote di nuova emissione.

Nulla è specificato, invece, rispetto alla possibilità che ai versamenti in denaro vengano equiparate le rinunce, espresse in sede di aumento di capitale, dei soci ai crediti come comunemente accade in analoghe misure agevolative.

Con riferimento alla procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore delle società sulle **perdite pregresse**, l'agevolazione è riconosciuta, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, nel limite del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto e comunque nel limite di € 800mila euro complessivi agevolabili.

Il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'aumento di capitale è stato effettuato.

In attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate con i termini e le modalità per la presentazione delle domande, il decreto stabilisce che l'istanza in questo caso dovrà contenere specifica indicazione

dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto e, inoltre, dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori (in base al comma 4 dell'art. 26 del decreto Rilancio), con i relativi codici fiscali.

Fondo patrimonio PMI

Il secondo decreto attuativo riguarda l'istituzione del "Fondo patrimonio PMI" da 4 miliardi gestito da Invitalia e destinato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società. Il decreto specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo.

Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati a

un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l'accesso alla misura. Il finanziamento deve essere destinato a **investimenti, capitale circolante e costi del personale**.

Vengono incoraggiati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all'innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso.

A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull'andamento delle imprese beneficiarie. Il processo di richiesta ed erogazione verrà gestito da Invitalia e si attende la pubblicazione a breve, da parte dell'Agenzia, del modello per la presentazione dell'istanza.

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Composizione della crisi: si all'omologazione con pagamento dilazionato in cinque anni

L'omologazione di un accordo di composizione della crisi non può essere negata solo sul presupposto di un ampliamento del termine dell'orizzonte temporale entro il quale deve essere effettuato il soddisfacimento, ossia di un anno previsto dalla legge 3/2012, per il soddisfacimento dei creditori, in assenza della continuità dell'esercizio dell'attività di impresa. A tal fine, è legittima la dilazione del pagamento nei cinque anni seguenti all'omologazione della proposta, alla condizione che creditori abbiano il diritto di voto in ordine alla fattibilità e all'effettivo soddisfacimento della propria posizione. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17391/2020.

Un imprenditore agricolo avanzava una proposta di accordo di composizione di una crisi da sovraindebitamento. Con la predetta l'imprenditore aveva prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario entro i cinque anni dall'omologazione della proposta. Il giudice, tuttavia, non procedeva con l'omologazione. Il diniego veniva, quindi, impugnato dalla difesa dell'imprenditore con la proposizione di un reclamo innanzi al Tribunale, che però ne respingeva le doglianze, in quanto la proposta di accordo prevedeva una moratoria superiore a quella prevista dalla normativa (L.3/2012), ossia un anno con la continuazione dell'attività di impresa e come tale era priva del requisito della fattibilità giuridica. Avverso la predetta decisione, l'imprenditore proponeva ricorso in Cassazione, ove evidenziava che la previsione del pagamento del credito in un arco di tempo superiore a quello stabilito normativamente, di fatto, è stato ritenuto corretto da un consolidato orientamento di legittimità alla condizione che sia attribuito ai titolari dei crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme spettanti.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17391/2020, ha accolto il ricorso proposto dall'imprenditore agricolo. In via preliminare, i giudici della Corte, richiamando il consolidato orientamento, hanno chiarito che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, anche oltre il termine di un anno

stabilito dalla norma. Tale condizione è altresì prevista nelle ipotesi in cui non sia possibile garantire la continuità aziendale, purché i titolari dei crediti abbiano il diritto di voto in riferimento alla perdita economica derivante dal ritardo con cui vengono corrisposte le somme, o nel caso dei piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in ordine alla fattibilità. In altre parole, la dilazione del pagamento in un arco temporale maggiore di per sé non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto un semplice rilievo di convenienza per i creditori, che pertanto sono gli unici a poter esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità in termini di effettivo soddisfacimento a fronte delle possibili alternative. Nel caso in esame, il Tribunale aveva negato l'omologazione solamente poiché prevedeva il pagamento del credito in un arco temporale superiore a quello previsto dalla legge. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.